



Città di Bellinzona

Ordinanza municipale sulle pause



Indice

Art. 1	Durata e momento della pausa	2
Art. 2	Luogo e registrazione	2
Art. 3	Sorveglianza	2
Art. 4	Abusi	2
Art. 5	Entrata in vigore	2

Il Municipio di Bellinzona, richiamato l'art. 61 del Regolamento organico dei dipendenti (ROD) della Città di Bellinzona del 17/18 dicembre 2017,

ordina:

Art. 1 Durata e momento della pausa

¹Tutti i collaboratori hanno diritto a 30 minuti, conteggiati quale tempo di lavoro, di pausa per 8 ore lavorative (8 ore e 24 minuti per il personale uniformato del Corpo della Polizia comunale), che vengono di principio ripartiti a metà per ogni mezza giornata lavorativa (4 ore); nei 30 minuti è compreso l'eventuale tempo per lo spostamento allo scopo di consumare la pausa.

²Il momento della pausa è subordinato alle esigenze di servizio e non può essere effettuato subito dopo l'inizio o subito prima della fine dell'attività lavorativa.

³I Direttori di Settore, in collaborazione con il Settore delle Risorse umane (rispettivamente per l'Azienda Multiservizi Bellinzona, qui e in seguito, il suo Servizio Risorse umane), hanno la facoltà, al fine di garantire l'efficacia dell'attività, di disciplinare in modo puntuale lo svolgimento delle pause.

Art. 2 Luogo e registrazione

¹Le pause sono effettuate dal personale che svolge servizio esterno nel luogo in cui si trova, mentre per il resto del personale presso le rispettive sedi di lavoro, nel locale appositamente adibito, oppure all'esterno degli edifici comunali, nelle immediate vicinanze.

²In quest'ultimo caso i collaboratori registrano l'assenza per la pausa, di principio tramite gli appositi apparecchi per la timbratura.

³I minuti eccedenti la durata di diritto della pausa saranno compensati secondo l'art. 10 cpv. 3 dell'Ordinanza municipale sull'orario flessibile della Città di Bellinzona.

Art. 3 Sorveglianza

Il diretto superiore vigila affinché le pause abbiano luogo nel pieno rispetto della presente ordinanza e segnala al Settore Risorse umane le eventuali infrazioni.

Art. 4 Abusi

In caso di inosservanza della presente ordinanza il Municipio interviene secondo i provvedimenti disciplinari previsti dal ROD.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 01 settembre 2019, salvo l'art. 2 cpv. 2 (allorquando tecnicamente possibile) su decisione puntuale del Municipio, e sostituisce ogni altra in materia di pause.

Adottata con risoluzione municipale no. 8526 del 5 giugno 2019

In pubblicazione all'albo comunale dal 14 giugno 2019 al 16 agosto 2019